

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni **Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni**

Art. 503 Liquidazione promossa dall'erede

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.